

Serie Ordinaria n. 22 - Martedì 31 maggio 2022

D.d.u.o. 25 maggio 2022 - n. 7221

Regione Lombardia

Delimitazione del territorio della Lombardia in applicazione del decreto ministeriale 6 luglio 2017 - Misure d'emergenza per impedire la diffusione di Meloidogyne graminicola Golden & Birchfield nel territorio della Repubblica Italiana. Revoca del decreto n. 592 del 25 gennaio 2022.

IL DIRIGENTE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA SVILUPPO FILIERE AGROALIMENTARI E ZOOTECNICHE, SERVIZIO FITOSANITARIO E POLITICHE ITTICHE

Visti:

- il Regolamento (UE) 2016/2031 del parlamento europeo e del consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio;
- il Regolamento (UE) 2017/625 del parlamento europeo e del consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali);
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della commissione del 28 novembre 2019 che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione, così come modificato dal Regolamento di esecuzione (UE)2021/2285 del 14 dicembre 2021;

Visti

- il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 «Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/2031 e del Regolamento (UE) 2017/625»;
- il decreto del MIPAAF 6 luglio 2017 «Misure d'emergenza per impedire la diffusione di Meloidogyne graminicola Golden & Birchfield nel territorio della Repubblica italiana»;
- la I.r. 5 dicembre 2008, n. 31 «Testo unico delle disposizioni regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale» e in particolare il Titolo VI «Sorveglianza fitosanitaria»;
- il d.d.u.o. 30 maggio 2018 n. 8039 «Piano regionale di emergenza per l'organismo nocivo Meloidogyne graminicola Golden & Birchfield»;
- il d.d.u.o. 1206 del 4 febbraio 2021 «Meloidogyne graminicola Golden & Birchfield, istituzione del territorio a status fitosanitario di contenimento e relative misure di gestione dell'organismo nocivo»;
- il d.d.u.o. 592 del 25 gennaio 2022 «Nuova delimitazione del territorio della Lombardia in applicazione del decreto ministeriale 6 luglio 2017 - Misure d'emergenza per impedire la diffusione di *Meloidogyne graminicola* Golden & Birchfield nel territorio della Repubblica Italiana. Revoca del decreto 22 giugno 2021 n. 8507»;

Dato atto che le sopra citate disposizioni impegnano la Regione Lombardia, attraverso il Servizio fitosanitario regionale, ad effettuare controlli sui vegetali e i prodotti vegetali e a condurre indagini e lotte obbligatorie, al fine di impedire l'introduzione, eradicare e controllare la diffusione degli organismi nocivi da quarantena pericolosi per l'agricoltura comunitaria e nazionale intercettati o presenti sul territorio regionale;

Considerato che:

• per le aree risicole lombarde l'eradicazione di Meloidogyne

- graminicola (Golden & Birchfield) non è più possibile e che pertanto è necessario applicare misure per il suo contenimento:
- le misure di contenimento sono finalizzate a mantenere bassa la popolazione di Meloidogyne graminicola (Golden & Birchfield) nei terreni infestati in modo da ridurre il rischio di diffusione del parassita;
- in caso di aumento del livello della popolazione di Meloidogyne graminicola (Golden & Birchfield), il Servizio Fitosanitario potrà comunque ordinare l'applicazione delle misure di eradicazione:

Ritenuto pertanto necessario implementare le misure fitosanitarie obbligatorie per il contenimento di *Meloidogyne gramini*cola (Golden & Birchfield);

Preso atto che nel territorio risicolo lombardo, le azioni di sorveglianza condotte dal Servizio Fitosanitario Regionale hanno finora consentito l'individuazione di *Meloidogyne graminicola* nei comuni di Alagna, Cilavegna, Dorno, Garlasco, Gropello Cairoli, Linarolo, Parona, Pieve Albignola, Sannazzaro De' Burgondi, Scaldasole, Tromello, Trovo, Vigevano, Villanova D'Ardenghi, Zerbolò, Zinasco e che i comuni di Carbonara al Ticino, Gambolò e Sommo presentano terreni non infestati ma facenti parte di aree delimitate;

Ritenuto necessario, per l'applicazione delle misure fitosanitarie obbligatorie finalizzate al contenimento di *Meloidogyne graminicola*, definire le aree delimitate così come indicato nell'allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto costituite da:

- una zona infestata, vale a dire l'appezzamento in cui la presenza del nematode Meloidogyne graminicola è stata confermata;
- una zona cuscinetto avente un raggio di almeno 100 metri intorno alla zona infestata. Nel caso in cui una porzione di un appezzamento ricada anche parzialmente in tale raggio, l'intero appezzamento è da considerarsi appartenente alla zona cuscinetto;

Ritenuto pertanto necessario:

- aggiornare l'area delimitata individuata con il d.d.u.o. 592 del 25-01-2022 «Nuova delimitazione del territorio della Lombardia in applicazione del decreto ministeriale 6 luglio 2017 misure d'emergenza per impedire la diffusione di Meloidogyne graminicola Golden & Birchfield nel territorio della Repubblica Italiana», così come definita dall'allegato A del presente atto di cui rappresenta parte integrante e sostanziale:
- provvedere alla revoca del citato decreton. 592/2022, che il presente atto sostituisce integralmente;
- gestire con le misure di contenimento previste dal d.d.u.o.
 1206 del 4 febbraio 2021 «Meloidogyne graminicola Golden & Birchfield, istituzione del territorio a status fitosanitario di contenimento e relative misure di gestione dell'organismo nocivo», le aree delimitate ricadenti nei comuni di: Alagna, Carbonara al Ticino, Cilavegna, Dorno, Gambolò, Garlasco, Gropello Cairoli, Linarolo, Parona, Pieve Albignola, Sannazzaro De' Burgondi, Scaldasole, Sommo, Tromello, Trovo, Vigevano, Villanova D'Ardenghi, Zerbolò e Zinasco;
- di stabilire che, in caso di aumento del livello della popolazione di Meloidogyne graminicola (Golden & Birchfield), il Servizio Fitosanitario potrà comunque ordinare l'applicazione delle misure di eradicazione:

Considerato che tutti gli atti che hanno portato ad indentificare le aree delimitate comprendenti le zone infestate e le zone cuscinetto sono disponibili presso il sito della Regione Lombardia, Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi, Servizio fitosanitario, lotte obbligatorie (organismi nocivi), Meloidogyne graminicola, e che le carte tematiche e i dati vettoriali saranno disponibili anche sul geoportale di Regione Lombardia;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze del dirigente dell'Unità Organizzativa Filiere Agroalimentari e Zootecniche, Servizio Fitosanitario e Politiche Ittiche attribuite con d.g.r. XI/5105 del 26 luglio 2021;

Visto l'art. 17 della I.r. 7 Luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» che individua le competenze e i poteri dei Dirigenti, nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

DECRETA

Recepite le premesse

1. di revocare il d.d.u.o. n. 592 del 25 gennaio 2022 «Nuova delimitazione del territorio della Lombardia in applicazione del decreto ministeriale 6 luglio 2017 - misure d'emergenza per im-


Serie Ordinaria n. 22 - Martedì 31 maggio 2022

pedire la diffusione di *Meloidogyne graminicola* Golden & Birchfield nel territorio della Repubblica Italiana» che il presente atto sostituisce integralmente;

- 2. di aggiornare e definire le nuove aree delimitate così come indicato nell'allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto costituite da:
 - a. una zona infestata, vale a dire l'appezzamento in cui la presenza del nematode è stata confermata,
 - b. una zona cuscinetto avente un raggio di almeno 100 metri intorno alla zona infestata. Nel caso in cui una porzione di un appezzamento ricada anche parzialmente in tale raggio, l'intero appezzamento è da considerarsi appartenente alla zona cuscinetto;
- 3. di gestire con misure di contenimento, in applicazione del d.d.u.o. 1206 del 4 febbraio 2021 «Meloidogyne graminicola Golden & Birchfield, istituzione del territorio a status fitosanitario di contenimento e relative misure di gestione dell'organismo nocivo», le aree delimitate ricadenti nei comuni di: Alagna, Carbonara al Ticino, Cilavegna, Dorno, Gambolò, Garlasco, Gropello Cairoli, Linarolo, Parona, Pieve Albignola, Sannazzaro De' Burgondi, Scaldasole, Sommo, Tromello, Trovo, Vigevano, Villanova D'Ardenghi, Zerbolò e Zinasco;
- 4. di stabilire che, in caso di aumento del livello della popolazione di *Meloidogyne graminicola* (Golden & Birchfield), il Servizio Fitosanitario potrà comunque ordinare l'applicazione delle misure di eradicazione:
- 5. di rendere disponibili le carte tematiche e i dati vettoriali delle aree delimitate sul sito della Regione Lombardia, Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi, Servizio fitosanitario, lotte obbligatorie (organismi nocivi), *Meloidogyne graminicola* e sul geoportale di Regione Lombardia;
- 6. di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;
- 7. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

II dirigente Andrea Azzoni





- 76 -